

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | SEMINARIO

Quanto siamo (in)coscienti?

Spesso i professionisti non sono pienamente consapevoli delle responsabilità e dei pericoli legati al proprio incarico, rischiando di scoprirlo a proprie spese quando vengono coinvolti in un contenzioso



La platea del seminario svoltosi a Bergamo lo scorso 26 giugno

DI MICHELA BENDOTTI* E ANNA MANZONI*

Una maggiore presa di (in) coscienza delle proprie responsabilità professionali e delle possibili tutele assicurative: questo l'argomento trattato nel seminario svoltosi a Bergamo il 26 giugno scorso, con il patrocinio di quattro tra ordini e collegi, il supporto di due associazioni professionali, l'intervento di due figure tecniche e due giuridiche e la partecipazione di 70 professionisti (tra ingegneri, architetti, geometri e periti). **Coscienza o incoscienza?** In effetti molto spesso nel corso della carriera ci si imbatte in fatti che ci aprono gli occhi su quanto sia sempre più complessa la nostra professione. Un mondo normativo sempre più a tutela del cliente, con asseverazioni e certificazioni a carico del professionista tecnico, clienti sempre più pretenziosi, imprese sempre più "spolpate" di completezza strutturale e quindi più difficili da gestire.

In questo contesto, per il professionista diventa vitale avere piena consapevolezza delle responsabilità e dei rischi legati a ogni incarico, dando loro il giusto "valore" anche in termini di "giusto compenso", che ormai pare essere un ricordo di altri tempi. Al contrario, spesso il profes-

sionista ignora, più o meno consapevolmente, quali siano le proprie responsabilità, ed è costretto a prenderne coscienza solo nel momento in cui viene coinvolto in un contenzioso o, più fortunatamente, in occasione della partecipazione a seminari come quello di Bergamo. Allora si scopre che la propria responsabilità non si limita al compenso percepito e va ben oltre il "classico" danno materiale e/o corporale, estendendosi all'infinita varietà dei danni patrimoniali e persino a quelli non patrimoniali, come il danno morale ed esistenziale. Parimenti, si scopre che la responsabilità professionale è illimitata, che il professionista ne risponde con il proprio patrimonio personale e che, in certi casi, viene trasferita agli eredi, rendendo necessaria anche una copertura assicurativa postuma.

Come rispondere delle "sole" proprie responsabilità quando in un cantiere vi è compresenza di più professionisti? Dov'è il confine tra la responsabilità del direttore dei lavori e quella del coordinatore della sicurezza? Fin dove si spinge l'attività di controllo del direttore dei lavori anche sulle relazioni e progettazioni altrui? Quali sono le responsabilità di un dipendente che firma dei progetti per il proprio datore di lavoro e come tutelarsi se l'azienda per cui si lavora ad un certo punto

viene a mancare? Quando ci può essere responsabilità penale oltre che civile? Come opera la polizza di tutela legale?

Molte le domande a cui si è cercato di dare risposta all'interno del seminario, riportando le risposte però su un piano pratico, con esempi reali legati alle vicende di tutti i giorni.

Ne deriva la necessità di contrapporre al problema la soluzione per ridurre i rischi e affrontare l'imprevisto anche scegliendo una polizza professionale adeguata, perché in certi casi una buona polizza resta l'unico vero paracadute possibile per il professionista che "cada" nella ragnatela di un contenzioso.

Altrettanto importante però è la "prevenzione" del rischio, che in ambito professionale vuol dire preparazione tecnica, aggiornamento continuo, scelta di "partner" validi (committenti, imprese e professionisti) e capacità di gestire trasversalmente, su più livelli e in maniera multidisciplinare, l'incarico professionale. È quello che si è tentato di fare anche nell'incontro, mettendo nella stessa stanza, a confronto, professionisti complementari: tecnici di diversa estrazione, avvocati e intermediari assicurativi, che sono un indispensabile supporto nella comprensione delle clausole che gli assicuratori, molto spesso, scrivono troppo in piccolo. Collaborazione e trasversalità d'intenti: questi i due principi che hanno portato Ordine Ingegneri, Ordine Architetti, Collegio Geometri, Collegio Periti e due associazioni (APF – Associazione Provinciale Forense e APE – Associazione Periti ed Esperti) a parlare di questo argomento tanto sentito e che verrà certamente riproposto in futuro, contando di ampliare la platea dei partecipanti.

*INGEGNERI, ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Le FAQ della responsabilità professionale

Che cos'è la responsabilità solidale?

In caso di responsabilità professionale capita che il professionista sia chiamato in causa insieme ad altri professionisti e ad una o più imprese e può accadere che il giudice riconosca una responsabilità solidale tra due o più di questi soggetti. È il caso, ad esempio, dei vizi della costruzione di cui all'art. 1669 del Codice civile, ovvero quei vizi che causino la rovina totale o parziale degli edifici. In numerose sentenze, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il concorso dell'appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori nella determinazione di questa tipologia di danno, condannando solidalmente i vari soggetti. Nel caso in cui il giudice decida per una condanna solidale e uno o più condannati risultino insolventi o falliscano, la rispettiva quota di risarcimento viene ripartita sui restanti soggetti, in proporzione alle quote di responsabilità. Dal punto di vista assicurativo occorre prestare attenzione, poiché la maggior parte delle polizze di responsabilità civile professionale rispondono solo per la quota di responsabilità propria dell'assicurato, con esclusione di qualsiasi quota solidale.

Quali sono le responsabilità di un dipendente che firma dei progetti per il proprio datore di lavoro e come tutelarsi se l'azienda per cui si lavora a un certo punto viene a mancare (ricordando, tra l'altro, che la RC professionale non copre le prestazioni da dipendente)?

L'obbligo assicurativo introdotto dalla L. 14/09/2011 n.148 e dal successivo D.P.R. 07/08/2012 n.137, come più volte chiarito anche dal CNI, non riguarda i professionisti che svolgano la propria attività esclusivamente in forma subordinata, alle dipendenze di azienda pubblica o privata, anche qualora iscritti all'albo professionale e anche nel caso in cui, per lo svolgimento delle proprie mansioni tecniche, siano tenuti ad apporre timbro e firma. Il fatto che non sussista l'obbligo assicurativo non significa tuttavia che tali professionisti siano esenti da responsabilità: come i liberi professionisti, infatti, anche i dipendenti hanno diversi tipi di responsabilità: disciplinare, civile e penale. A queste responsabilità, nel caso dei dipendenti pubblici, si aggiunge la responsabilità amministrativa derivante da infrazione di obblighi verso la Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda la responsabilità civile, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, l'obbligo del dipendente al risarcimento del danno ingiustamente cagionato a terzi è trasferito al datore di lavoro. Tuttavia, se è vero che il datore di lavoro è sempre responsabile verso terzi delle attività dei propri dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni, è altrettanto vero che, in caso sia costretto a risarcire un danno a terzi a causa di un comportamento illecito di un dipendente, può rivalersi su quest'ultimo in caso di inadempimento o di comportamento doloso. Inoltre, può accadere che un terzo possa tentare di rivalersi direttamente sul dipendente in caso di insolvenza o fallimento del datore di lavoro. In particolare, nel caso di azienda pubblica, la rivalsa dell'ente sul dipendente è possibile solo in caso quest'ultimo abbia agito con colpa grave o dolo. Poiché il dolo non è assicurabile in nessun caso, il dipendente pubblico può tutelarsi con una polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale Colpa Grave. Relativamente alla responsabilità amministrativa, il dipendente pubblico non può essere coperto da una polizza stipulata dall'ente ma è tenuto a tutelarsi a proprie spese. Vale la pena di ricordare che anche i dipendenti di azienda privata, nel caso in cui svolgano funzioni di amministratore, possono essere chiamati a rispondere per i danni derivanti da mala gestione: in questo caso possono tutelarsi con una Polizza D&O (Directors & Officers Liability). Per quanto riguarda infine la responsabilità penale anche il dipendente, come il libero professionista, può tutelarsi stipulando una polizza di Tutela Legale.

Quando ci può essere responsabilità penale oltre che civile? Come opera la polizza di tutela legale?

La responsabilità penale insorge nel momento in cui il professionista si renda responsabile di un fatto o di un atto (commissivo od omissivo) individuato dal Codice penale o da leggi speciali come reato (ad esempio lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e all'omicidio colposo (art. 589 c.p.), fattispecie di reato di cui l'ingegnere può essere accusato soprattutto quando rivesta ruoli previsti dal D.lgs. 81/08 e in particolare nel ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. La principale peculiarità della responsabilità penale è quella di essere strettamente personale e non trasferibile, motivo per cui le compagnie assicurative poco possono di fronte a pene detentive o pecuniarie conseguenti a questo tipo di responsabilità. L'unica tutela assicurativa possibile per il professionista, in questo ambito, è quella di garantirsi, attraverso la stipula di una polizza di Tutela Legale, la copertura delle spese di difesa e di tutti gli altri costi connessi ad un procedimento penale.

